

APPROFONDIMENTI SULLE PROROGHE INTRODOTTE DAL D.L. 266/04

In fase di conversione in legge del D.L. 266/04 sono state confermate tutte le proroghe già introdotte dal decreto.

La descrizione dettagliata di alcune delle proroghe introdotte dal D.L. 266/04 (quelle che maggiormente interessano i tecnici) è stata aggiornata alla luce di recenti provvedimenti legislativi.

Nulla osta provvisorio attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi (art. 3 del D.L. convertito)

Viene prorogato al **31.12.2005** il termine previsto dall'art. 7, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 12.1.1998, n. 37 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15.3.97, n. 59", entro il quale devono essere adottate le direttive per il **superamento del regime del nulla osta provvisorio in materia di prevenzione incendi**.

Il nulla osta provvisorio consente infatti l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, mentre per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e delle costruzioni esistenti, occorrerà rispettare i termini stabiliti dalle specifiche direttive, che il Ministero dell'interno dovrà adottare per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al D.M. 16.2.1982, recante "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".

Con il D.M. del 29.12.2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'1.2.2006 viene fissata al 31.5.2009 la data a partire dalla quale i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono. Potranno continuare il loro esercizio, ai fini antincendio, solo le attività che abbiano ottenuto, entro il 31.5.2009, il certificato di prevenzione incendi. La prosecuzione dell'esercizio delle attività è consentita anche a coloro che abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12.1.1998, n. 37 corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale il titolare dell'attività attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Tale dichiarazione costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Sono escluse dalle disposizioni di questo decreto le attività per il cui adeguamento era stata già imposta una scadenza definitiva.

Sicurezza edifici scolastici (art. 9 del D.L. convertito)

L'art. 9 dispone che **le regioni**, a fronte di comprovate esigenze ed al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse stanziato per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, **possono fissare una nuova scadenza, comunque non successiva al 31.12.2005** del termine previsto dall'art. 15, comma 1, della Legge 23.12.1996, n. 649, recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale", **entro il quale gli enti competenti devono effettuare gli interventi finalizzati all'osservanza delle disposizioni di sicurezza relativamente alle opere di edilizia scolastica** comunque comprese nei programmi di intervento.

Il comma 1-ter, inserito in fase di conversione in legge, dispone inoltre che qualora le regioni procedano alla fissazione, ai sensi della proroga sopra illustrata, di una nuova scadenza del termine per l'adeguamento alle disposizioni recate dal D. Min. Interno 26.8.1992, recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", **detta nuova scadenza si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato entro il 30.6.2005 al comando provinciale dei vigili del fuoco il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità** di cui all'art. 2 del citato D.P.R. 12.1.1998, n. 37. In altre parole la proroga per l'adeguamento delle scuole alle prescrizioni antincendio è concessa a condizione che per le stesse sia presentato entro il termine del 30.6.2005 il progetto di adeguamento: in caso contrario si deve ritenere non applicabile la proroga e dunque dall'1.7.2005 scatterebbe l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni antincendio. Si ricorda infine che le disposizioni sopra commentate si applicano a tutti gli edifici scolastici, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata.

Con la Legge 1.3.05, n. 26, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2.3.05, la scadenza è stata prorogata di ulteriori sei mesi, fino al 30.6.06.

Con la Legge del 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2006, Supplemento Ordinario n. 244, viene data alle Regioni la facoltà di fissare un nuovo termine per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici, comunque non successivo al 31.12.2009.

Prescrizioni antincendio per le strutture turistiche e ricettive (art. 14 del D.L. convertito)

Viene prorogato al **31.12.2005** il termine previsto dal comma 1 dell'art. 3-bis della legge 31.12.2001, n. 463, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini", entro il quale le **attività ricettive esistenti con oltre**

venticinque posti letto devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con il D. M. 9.4.1994, e successivamente aggiornata con il D.M. 6.10.2003, recante "Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994". Il comma 1-bis, inserito in fase di conversione in legge, dispone inoltre che **la proroga sopra discussa si applichi alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato entro il 30.6.2005 al comando provinciale dei vigili del fuoco il progetto di adeguamento** per l'acquisizione del parere di conformità di cui all'art. 2 del citato D.P.R. 37/1998.

In altri termini, analogamente a quanto disposto per la proroga relativa all'adeguamento degli edifici scolastici, per le attività ricettive che non presentano il progetto di adeguamento entro il 30.6.2005, dall'1.7.2005 scatta l'obbligo di conformarsi alle disposizioni antincendio.

Con la Legge del 23.02.2006, n. 51, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2006, Supplemento Ordinario n. 47, viene prorogato al 31.12.2006 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30.06.2005.

Con il D.L. 28.12.2006 n. 300, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28.12.2006 viene prorogato al 30.4.2007 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, per le attività che hanno presentato la richiesta di nulla osta ai Vigili del fuoco entro il 30.6.2005.

Con la Legge 26.2.2007, n. 17 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26.2.2007 viene prorogato al 31.12.2007 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, per le attività che hanno presentato la richiesta di nulla osta ai Vigili del fuoco entro il 30.6.2005.

Con il Decreto-Legge 31.12.2007, n. 248 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2007 viene prorogato al 30.6.2008 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, per le attività che hanno presentato la richiesta di nulla osta ai Vigili del fuoco entro il 30.6.2005.

Con la Legge 28.2.2008, n. 31 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29.2.2008 viene stabilito che per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009.

Divieto di fumo nei locali pubblici (art. 19 del D.L. convertito)

L'art. 19 ha disposto la proroga al **10.1.2005** del termine, previsto dall'art. 51, comma 6, della Legge 16.1.2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", a partire dal quale **è entrato in vigore il divieto assoluto di fumo nei locali chiusi** ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, ed entro il quale gli esercizi ed i luoghi di lavoro con locali riservati ai fumatori dovranno essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti.

Si ricorda a tal proposito che le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono state definite dal D.P.C.M. 23.12.2003, recante "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori".

Norme per la sicurezza degli impianti (art. 19-quater del D.L. convertito)

Le norme per la sicurezza degli impianti sono definite dal **DM 22.1.2008, n. 37** "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici." **che ha abrogato il Capo V del testo unico.**

Abrogato in seguito all'entrata in vigore del DM 22.01.2008 n. 37

Ulteriormente prorogata all'**1.7.2005** l'entrata in vigore delle disposizioni del **Capo V della Parte II del D.P.R. 380/2001**, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Le disposizioni in questione sono quelle contenute negli artt. da 107 a 121, recanti le norme per la sicurezza degli impianti. L'articolo dispone anche che la **proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.**

Il differimento del termine per l'entrata in vigore delle norme in commento comporta anche lo slittamento dell'attuazione dell'Albo degli installatori e manutentori di impianti di cui al D.M. 24.11.2004.

Con la Legge 12.7.2006, n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12.7.2006, l'entrata in vigore del Capo V avverrà dopo l'emanazione dei decreti di riordino della normativa tecnico-impiantistica e la definizione di un sistema di verifiche sugli impianti (escluso il settore degli impianti elevatori, per il quale già esiste una disciplina specifica) e comunque non oltre l'1.1.2007.

Con il D.L. 28.12.2006 n. 300, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28.12.2006 è stata ulteriormente differita l'entrata in vigore del Capo V. Il nuovo termine di entrata in vigore corrisponde alla data di pubblicazione del decreto recante le norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13 a), del DL 30.9.2005 n. 203, convertito con modifiche dalla legge 2.12.2005 n. 248, e comunque non oltre il 31.5.2007.

Con la Legge 26.2.2007, n. 17 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26.2.2007 il termine di entrata in vigore del Capo V è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del D.L. 30.9.2005, n. 203, convertito con modifiche, dalla legge 2.12.2005, n. 248, e comunque non oltre il 31.12.2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento saranno abrogati il DPR 447/91, la Legge 46/90 (salvo gli articoli 8, 14 e 16) e lo stesso Capo V del Testo Unico dell'Edilizia.

Con la Legge 28.2.2008, n. 31 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29.2.2008 viene prorogata al 1.4.2008 l'entrata in vigore del Capo V.